

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2084)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1962 (V. Stampati nn. 3392, 3444, 3445, 3587)*

**d'iniziativa dei deputati DEL GIUDICE (3392); CERRETI Alfonso, BONTADE Margherita, AGOSTA (3444); RESTIVO, GUERRIERI Emanuele (3445); GRASSO, NICOLOSI Anna, RUSSO Salvatore, PELLEGRINO, SPECIALE, DI BENEDETTO, FALETRA, PEZZINO, FAILLA, DE PASQUALE, BUFARDECI, DE LAURO MATERA Anna e ALESSI Maria (3587)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 luglio 1962*

Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959.

#### Art. 2.

Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 — comma primo, n. 2 — della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.